Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Via Spezioli n.58 – 66100 Chieti – Tel. 087163826
www.ingegneri.chieti.it – E.Mail: info@ingegneri.chieti.it
P.E.C.: ordine.chieti@ingpec.eu

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Approvato dal Consiglio nella seduta del

14 Dicembre 2020

INDICE

Capo I – Natura e funzione del Regolamento
- Art. 1.01 - Natura e funzione del Regolamento

Capo II –Elezioni Consiglio
- Art. 2.01 - Composizione del Consiglio
- Art. 2.02 - Elezioni del consiglio
- Art. 2.03 - Presentazione delle candidature
- Art. 2.04 - Seggi elettorali e modalità di voto

Capo III - Disposizioni finali
- Art. 3.01 - Modifiche al Regolamento
- Art. 3.02 - Entrata in vigore

CAPO I

NATURA E FUNZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.01- Natura e funzione del Presente Regolamento

1. Con il presente Regolamento l'Ordine degli Ingegneri di Chieti si dota di un atto necessario per il corretto svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio.

2. Esso pertanto disciplina le procedure, specificate nei successivi articoli, da osservarsi prima, durante e dopo le votazioni specificando quanto già stabilito nella seguente norma:

- D.P.R. n. 169 del 08.07.2005 pubblicato sulla G.U. n. 198/26.08.2005 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli ordini professionali"[1] (d'ora in avanti "169").

Nell'articolato, in presenza di contraddizioni normative, è adottato il principio della "lex posterior" ovvero prevale quella che è stata promulgata successivamente, considerato il carattere integrativo dei provvedimenti che si sono susseguiti.

CAPO II

ELEZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 2.01 - Composizione del Consiglio

Da "169": art.2

"1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento, ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento, ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento;

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1 che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni."

---

[1] Il link del DPR nr. 169/2005 è il seguente:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/08/26/005G0199/sg
oppure:
https://ingegneri.chieti.it/norme-e-regolamenti/norme/

Art. 2.02- Elezioni del Consiglio

Da "169": art.3

"1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo: la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo: un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'Ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'Ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione all'Ordine che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione, il Consiglio dell'Ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22,00 alle ore 9,00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9,00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito in candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio elettorale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediatamente comunicazione al Ministero della Giustizia".

Art. 2.03- Presentazione delle candidature

1. Tutti gli iscritti nell'albo, ad esclusione dei sospesi dall'esercizio della professione, hanno diritto a candidarsi alle elezioni del nuovo consiglio.

2. Le candidature vanno presentate, a mezzo P.E.C. e firmate digitalmente in formato Pades, al Consiglio dell'Ordine secondo le tempistiche riportate al comma 12 dell'Art. 2.02.

3. I moduli per la compilazione della Candidatura, le dichiarazioni di Incompatibilità, di Inconferibilità, di Conflitto di Interessi e Privacy sono allegati al presente regolamento e pubblicate sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti alla voce Regolamenti (https://ingegneri.chieti.it/norme-e-regolamenti/regolamenti/).

4. Il Segretario dell'Ordine, verificato che i candidati fanno parte dell'elettorato eleggibile, che i moduli riguardanti la Privacy, il Conflitto di interesse, la Inconferibilità e la Incompatibilità siano correttamente compilati, provvede a redigere la lista di tutte le candidature formalmente presentate in ordine alfabetico per i candidati della sez. A e della sez. B, che saranno poi da affiggere nelle bacheche o in apposti spazi predisposti nel seggio e/o nei seggi.

5. La lista di tutte le candidature formalmente presentate in ordine alfabetico per i candidati della sez. A e della sez. B sarà pubblicata anche sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti.

6. Il segretario dell'Ordine indica il numero dei componenti del prossimo consiglio e la sua composizione nel rispetto della tabella di cui all'"Allegato A" al presente regolamento.

Art. 2.04- Seggi elettorali e modalità di voto

1. Vista l'estensione della Provincia di Chieti, per favorire il raggiungimento del seggio di votazione da parte del maggior numero di iscritti all'Ordine, si istituiscono nr. 3 (tre) seggi di votazione. Un **seggio a Chieti** presso la sede dell'Ordine, **un seggio a Lanciano** ed **un seggio a Vasto**. Le sedi di questi ultimi saranno scelte di volta in volta dal Consiglio uscente su quelle che verranno proposte da Consiglieri e/o iscritti delle singole zone.

2. Gli iscritti all'albo, ad esclusione dei sospesi dall'esercizio della professione, esercitano il diritto di voto presso uno dei seggi istituiti.

3. Nel caso in cui, in prima convocazione non sia stato raggiunto il quorum, così come definito dal comma 5 dell'art. 2.01, si potrà esercitare il diritto di voto, alla successiva votazione, presso uno dei seggi istituiti, non essendo obbligato a votare nel seggio dove si era votato in precedenza.

4. Nel caso in cui, anche in seconda convocazione non sia stato raggiunto il quorum, così come definito dal comma 5 dell'art. 2.01, si potrà esercitare il diritto di voto, alla successiva votazione, presso uno dei seggi istituiti, non essendo obbligato a votare nel seggio dove si era votato in precedenza.

5. L'Ordine, al fine di garantire l'unicità di voto dell'iscritto avente diritto al voto, si doterà di hardware e software necessari per la registrazione ed il controllo della votazione in tempo reale nelle tre sedi di voto.

6. Tutti gli iscritti all'Albo, ad esclusione dei sospesi dall'esercizio della professione, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del Seggio elettorale, e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

7. Il Presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata posta a verbale, fare allontanare dal seggio colui che, richiamato più volte, continui a turbare il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

8. Nel caso l'accesso al seggio e/o gli arredi dello stesso non consentano il libero e segreto esercizio del diritto di voto a Collega portatore di impedimento fisico, il Presidente dispone perché il Collega possa votare nel modo più idoneo possibile anche con l'ausilio di un Collega accompagnatore indicato dal votante.

9. Durante le operazioni di voto nel locale sede del seggio possono sostare soltanto i componenti del seggio ed i votanti, questi ultimi nel numero massimo indicato dal Presidente.

10. I componenti del seggio possono turnare la loro presenza assicurando comunque la presenza di almeno 3 componenti più il Presidente o il Vice Presidente.

11. È vietato depositare nel seggio o nelle cabine elettorali materiale propagandistico.

12. È vietato sottoporre ad azioni propagandistiche gli elettori che sono in attesa di votare fuori dal seggio.

13. Il Presidente del seggio istituito presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti, al termine delle votazioni in prima convocazione, raccolte tutte le schede votate di tutti i seggi, nel caso sia verificato che non sia stato raggiunto il quorum previsto al comma 5 dell'art.2.02 del presente regolamento, sigilla in un plico per l'archiviazione tutte le schede votate, rinvia alla successiva votazione che deve avere luogo dal giorno feriale successivo. In caso contrario, il Presidente e gli scrutatori del seggio istituito presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti, procederanno allo scrutinio alle ore 9.00 del giorno successivo.

14. Il Presidente del seggio istituito presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti, al termine delle votazioni in seconda convocazione, raccolte tutte le schede votate di tutti i seggi, nel caso sia nuovamente verificato che non sia stato raggiunto il quorum previsto al comma 5 dell'art.2.02 del presente regolamento, sigilla in un plico per l'archiviazione tutte le schede votate, rinvia alla successiva votazione che deve avere luogo dal giorno feriale successivo. In caso contrario, il Presidente e gli scrutatori del seggio istituito presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti, procederanno allo scrutinio alle ore 9.00 del giorno successivo.

15. Il Presidente e gli scrutatori del seggio istituito presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti, terminate le operazioni di voto in terza convocazione, raccolte tutte le schede votate di tutti i seggi, alle ore 9.00 del giorno successivo, procederanno allo scrutinio.

16. Lo scrutinio verrà effettuato presso il seggio istituito nella sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti.

17. Effettuato lo scrutinio dei voti, il presidente del seggio sito presso l'Ordine, con l'ausilio dei componenti il seggio, formula l'elenco dei votati secondo il numero decrescente dei voti per ciascuna delle Sezioni e dichiara eletti i candidati che, in ciascuna Sezione, hanno riportato il maggior numero di voti

18. I componenti il seggio esercitano la vigilanza sulla regolarità delle votazioni, dello scrutinio e sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, la di cui inosservanza è ritenuta violazione del codice deontologico.

19.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3.01 – Modifiche al regolamento

1. 1. Le modifiche del presente Regolamento sono adottate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

Art. 3.02 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è stato definitivamente approvato dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2020.
2. Entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

* * * * * * * * *

“ALLEGATO A”

TABELLA GENERALE					
Iscritti all’albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1	<100	7	6 5 4	1 2 3	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
2	>100 <500	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
3	>500 <1500	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
4	>1500	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

“ALLEGATO B”

PREVISIONE DI SPESA PER INCREMENTO DEL NUMERO DEI SEGGI		
1	Presidenti e Scrutatori	€. 5.040,00
2	Hardwere e Software per controllo votazioni	€. 2.500,00
3	Affitto Seggi Elettorali	€. 700,00
4	Rimborso Spese Presidenti e Scrutatori	€. 760,00
	TOTALE	**€. 9.000,00**